



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/54

del 08.06.2021

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

OGGETTO: D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento seconda annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste - Importo complessivo pari ad €.580.000,00 - CUP: C15J20000030001 – CIG: 83945845DC.
Autorizzazione al Subappalto dei lavori ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL, con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori del 07.07.2020 redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00;

TENUTO CONTO che con la medesima Determina Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi della deroga dell'art. 4 dell'OCDPC n.558 del 15.11.2018, ed in particolare del comma 5, mediante affidamento con la procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 del D.Lgs.vo 50/2016, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stato deciso altresì di far fronte alla spesa complessiva di €. 580.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota prot. RA/0228422 del 28.07.2020 indirizzata al Servizio Bilancio Regionale e sollecitata con nota del Direttore Infrastrutture e Trasporti DPE prot. RA/265576 del 11.09.2020, per l'acquisizione delle risorse che saranno trasferite dalla SMEA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/114 del 17.09.2020 con la quale:

- è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al Verbale di Gara di Procedura telematica del 08.09.2020;
- è stata aggiudicata all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, i lavori in Oggetto per un importo di €. 365.070,93, dato dalla somma

- dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge;
- si è confermato di far fronte alle spese per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 365.070,93, oltre IVA al 22% di €. 80.315,60, per complessivi €. 445.386,53 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio per l'acquisizione delle risorse che saranno trasferite dalla SMEA;
 - è stato approvato il nuovo Quadro Economico risultante a seguito delle economie del ribasso d'asta e per l'assestamento dello stesso in ragione dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00;

TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 29.10.2020 è stata impegnata una spesa complessiva di €. 461.673,15 relativa per l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Aggiudicataria, per l'incarico professionale per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei medesimi lavori e per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs.vo n.50/2016, sul Capitolo 152111.1, per l'esercizio finanziario 2020, nei seguenti impegni:

- nr. 5453 per un importo di €.445.386,53 per i lavori aggiudicati all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL compresa la relativa quota IVA del 22%;
- nr. 5454 per un importo di €.7.054,39 per il beneficiario Geom Calabrese quale CSP e CSE;
- nr. 5455 per un importo di €.9.232,23 per l'incentivo per funzioni tecniche.

TENUTO CONTO che con nell'anzidetta spesa complessiva di €. 461.673,15, risultano impegnati le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL, per un importo di €. 365.070,93, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge pari ad €. 80.315,60;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con n. racc.32 del 25.09.2020 e registrato telematicamente con estremi Serie:1T Numero 3339 del 29.09.2020 per il suddetto importo contrattuale di €. 365.070,93, di cui €. 358.409,70 per lavori ed €. 6.661,23 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la Lettera di Invito per l'affidamento dei lavori di che trattasi prot RA/0243917/20 del 12.08.2020 nella quale, in merito al subappalto, si stabilisce ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 che i lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 40% dell'importo complessivo, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni del comma 4 dell'anzidetto art. 105;

TENUTO CONTO che l'impresa STRADE E AMBIENTE SRL all'atto dell'Offerta in sede di gara ha indicato nel proprio DGUE, di subappaltare parte del contratto a terzi, relativamente alle opere di *“scavo di sbancamento fluviali, scavi a sezione obbligata, a sezione ristretta, sistemazioni senza compattazione meccanica di materiali provenienti da scavi e da cave, posa in opera di gabbioni in rete metallica, manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata e zincata, posizionamento di scogli di 2^a e 3^a categoria, posa in opera di barra di acciaio e di putrella, posa in opera di funi in acciaio zincato nei limiti di legge”*;

VISTA la precedente Determina DPE017/155 del 27.11.2020 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di Chieti CF. e PI 02189740695 a subappaltare all'Impresa TUFANO MICHELE, con sede legale in Via Sinisgalli n. 16/3 cap 75010 Garaguso (MT) C.F. TFNMHL48P12G190R – PI. 00265640771, le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la *“scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali e la posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione”*, per un importo dei lavori compreso nel 40% dell'importo contrattuale, ovvero per l'importo pari ad €. 65.000,00, I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto datato 25.11.2020;

VISTA la **Determina DPE017/161 del 03.12.2020** con la quale, a seguito di apposita istanza, è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di

Chieti CF. e PI 02189740695 a **subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL** con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, le lavorazioni relative al comunque al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la fornitura e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo dei lavori compreso nel 40% dell'importo contrattuale, ovvero **per l'importo pari ad €.66.300,00**, I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto stipulato tra le suddette imprese e datato 27.11.2020;

VISTA la Determinazione DPE017/28 del 26.04.2021 con la quale è stata approvata la Variante in corso d'opera inerente le modifiche al contratto dell'intervento riportato in Oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. G. Masciarelli del Servizio del Genio Civile di Chieti, ed autorizzata dal medesimo RUP con la sottoscrizione della stessa, nella quale è previsto un nuovo importo contrattuale per lavori di €.452.669,88 al netto del ribasso d'asta offerto del 21.22%, oltre €. 6.661,23 per i costi per la sicurezza, per complessivi €.459.331,11, per incremento contrattuale di €. 94.260,18 (oltre IVA) pari al 25,82% in più rispetto all'importo originario di contratto, per una spesa complessiva comunque invariata a quella autorizzata e finanziata di €. 580.000,00 di cui al Progetto principale;

VISTA la nuova richiesta di subappalto inoltrata dall'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI. 02189740695 con pec del 25.05.2021, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0220530/21 in data 25.05.2021, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OG8 ovvero la fornitura e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo pari ad €. 10.000,00 a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL, ed in particolare:

- il contratto di subappalto già stipulato in data 20.05.2021 con la ditta subappaltatrice;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- copia del DURC ON LINE prot. INPS_25260715 della ditta subappaltatrice, che risulta Regolare con scadenza Regolarità al 07.07.2021;

VISTA altresì la documentazione allegata alla richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dalla ditta subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, relative sia al possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione alla relativa categoria dei lavori OG8;

VISTA la successiva nota datata 03.06.2021 dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI. 02189740695 inviata con pec in pari data ed acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0234758/21 in data 04.06.2021, con la quale si specifica che:

- *“il contratto di integrazione trasmesso in data 18.05.2021 riferita alla ditta TUFANO MICHELE è per €. 5.925,44 per un importo totale di €. 70.925,44 tra il I° ed il II° contratto;*
- *il contratto di integrazione trasmesso in data 25.05.2021 riferita alla ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL è per €. 10.000,00 per un importo totale di €. 76.300,00 tra il I° ed il II° contratto”;*

PRESO ATTO quindi che la nuova domanda di autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OG8 ovvero scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719; ammonta ad un importo totale pari ad €. 76.300,00

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

CONSIDERATO che l'importo di contratto, a seguito della richiamata Variante in corso d'opera inerente le modifiche al contratto dell'intervento riportato in Oggetto, è di €. 459.331,11 e che l'importo subappaltabile rispetto al citato limite percentuale di legge del 40%, è pari ad €. 183.732,44;

TENUTO CONTO che con la citata **Determina DPE017/161 del 03.12.2020 è stata autorizzata** l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL a **subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL** con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, le lavorazioni inerenti la fornitura e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, **per l'importo pari ad €.66.300,00, I.V.A.;**

VISTA la successiva **Determina DPE017/53 del 08.06.2021 con la quale è stata autorizzata** l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di Chieti CF. e PI 02189740695 a **subappaltare all'Impresa TUFANO MICHELE**, con sede legale in Via Sinisgalli n. 16/3 cap 75010 Garaguso (MT) C.F. TFNMHL48P12G190R – PI. 00265640771, le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la "scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali e la posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione", per un importo dei lavori compreso nel 40% dell'importo contrattuale, ovvero **per l'importo complessivo finale pari ad €. 70.925,44, I.V.A. esclusa**, come previsto dal contratto di subappalto datato 25.11.2020;

VERIFICATO che per effetto del sopra citato nuovo contratto di subappalto stipulato tra l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL e la **ditta subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL**, si prevede **un importo in aumento da subappaltare di €. 10.000,00**, per un totale complessivo da subappaltare di €. 76.300,00;

PRESO ATTO che **l'importo complessivo da subappaltare richiesto sinora dall'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL, è pari €. 147.225,44** (€. 70.925,44 per la ditta TUFANO MICHELE + €.76.300,00 per la ditta VIMEFRA), che quindi non supera il suddetto limite del 40% dell'importo complessivo del contratto principale d'appalto, previsto dall'art.105 comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, come modificato dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri) convertito nella L. 55/2019, e che corrisponde alle suddette €.183.732,44;

RISCONTRATO anche che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

TENUTO CONTO che il citato contratto di subappalto già stipulato in data 20.05.2021 dall'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL con la ditta subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, prevede che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa subappaltatrice dallo Scrivente Servizio Regionale in qualità di Stazione Appaltante;

RITENUTO, quindi, che NON sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice STRADE E AMBIENTE SRL a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot.

RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio, e per quanto tutto sopra premesso ed espresso,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
- 2) **di autorizzare l’impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL** con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di Chieti CF. e PI 02189740695 **a subappaltare all’Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719**, le lavorazioni relative al contratto dell’Intervento indicato all’Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la fornitura e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria”, per un importo dei lavori compreso nel 40% dell’importo contrattuale, ovvero **per l’importo complessivo finale pari ad €.76.300,00**, I.V.A. esclusa, **come previsto dal richiamato contratto di subappalto datato 20.05.2021**;
- 3) di prendere atto che con tale importo complessivo di **€. 76.300,00, viene aumentata la somma del subappalto autorizzata per la ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL di €. 10.000,00 rispetto al precedente e richiamata Determina DPE017/161 del 03.12.2020**, come anche specificato dell’impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE srl con la richiamata nota del nota pec datata 03.06.2021 ed acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0234758/21 in data 04.06.2021;
- 4) **di dare atto che importo da subappaltare richiesto dall’impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL non supera il suddetto limite del 40% dell’importo complessivo del contratto principale d’appalto, previsto dall’art.105 comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, come modificato dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri) convertito nella L. 55/2019**, in quanto lo stesso risulta essere pari €.147.225,44 (€. 70.925,44 per la ditta TUFANO MICHELE + €.76.300,00 per la ditta VIMEFRA), contenuto nel suddetto limite corrispondente alle richiamate €.183.732,44;
- 5) **di stabilire che i pagamenti all’impresa subappaltatrice**, ai sensi del comma 13 dell’art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, **saranno effettuati direttamente da questa Stazione appaltante** – Servizio del Genio Civile di Chieti, come anche previsto dal richiamato contratto di subappalto stipulato in data 20.05.2021;
- 6) di stabilire che l’impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovrà praticare, per i lavori e le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione;
- 7) di stabilire, ai sensi del comma 14 dell’art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, che *“L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, **con ribasso non superiore al venti per cento**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”*, significando che questa Stazione Appaltante, in conformità al sopra citato articolo comma 14 dell’art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, non potrà riconoscere un’applicazione del relativo prezzo maggiore di quello determinato secondo il ribasso non superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall’aggiudicazione;

- 8) di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda;
- 9) di specificare inoltre ed in particolare:
- che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - che l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - che l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- 10) che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi dell'art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente